



**COMUNE DI SAONARA**  
*Provincia di Padova*  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

**REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI CARRABILI**

1. Il Codice della Strada all'art. 3, comma 1, punto 37 definisce Passo carrabile "l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".
2. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.
3. Gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati previa apposita domanda (in marca da bollo) indicante: 1) il numero degli accessi di cui si chiede la regolarizzazione, 2) l'apertura dell'accesso espressa in mt. lineari, 3) se vi è la presenza di marciapiede oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale oppure con sottoportico e 4) se è a servizio di un immobile destinato ad abitazione privata, all'esercizio di un'attività economico commerciale o ad uso pubblico (es. scuola). Per le richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico con griglie od altro manufatto deve essere indicata la superficie occupata in metri quadrati.
4. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale (prescritto dal Regolamento di esecuzione ed applicazione del C.d.S.) indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
5. L'autorizzazione/concessione dell'ente proprietario della strada, contestualmente all'esposizione del segnale, consente di far valere nei confronti di terzi il divieto di sosta e quindi autorizza la rimozione dei veicoli che sostano nella zona antistante il passo medesimo. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazione nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.